



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 110 del 08/07/2019
Determinazione nr. 381 del 08/07/2019
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICI EX CASERMA MONTE PASUBIO - CUP F49D18000110004 - CIG 758303459D - Subappalto ditta S.T.R. SRL

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che :

- con Delibera di Giunta n. 128 del 18/07/2018 è stato approvato il Progetto definitivo - esecutivo dei LAVORI DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI NELL'AREA DELLE EX CASERME DI VIA TERZA ARMATA, redatto dall'ing. De Marchi Marcello, Responsabile del Settore Tecno e Gestione del Territorio del Comune di Cervignano del Friuli, in data 15.06.2018, che prevede una spesa di €. 270.000,00, di cui €. 211.000,00 per lavori a base d'asta ed €. 59.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale.

- con determinazione n. 800 del 10/12/2018 i Progetto definitivo esecutivo - DEMOLIZIONE DI EDIFICI NELL'AREA DELLE EX CASERME DI VIA TERZA ARMATA, sono stati aggiudicati alla ditta CESARE GIULIO E C. SRL con sede in Armando Diaz, 70/a - 33018 Tarvisio (UD) (c.f. 01411240300 e part. IVA 01411240300), che ha offerto un ribasso pari al -14,852% corrispondente al prezzo, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, di €. € 172.254,40 e pertanto un prezzo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €. € 180.954,40 oltre all'I.V.A. di legge

- in data 31/05/2019 al n. 7564 di Rep. è stato stipulato il relativo contratto d'appalto

- i lavori sono stati consegnati in data 18/06/2019, come risulta dal relativo verbale

VISTO che con nota di data 01.07.2019 pervenuta al protocollo in data 02.07.2019 al n. 17919 la ditta appaltatrice ditta CESARE GIULIO E C. SRL con sede in Armando Diaz, 70/a - 33018 Tarvisio (UD) (c.f. 01411240300 e part. IVA 01411240300), ha richiesto l'autorizzazione a subappaltare la demolizione di edifici (cat. OG1) nell'ambito dei lavori in oggetto alla ditta S.T.R. SRL con sede in Via Blaserna, 43 - 33050 Fiumicello (UD) - C.F. 02105780304 p. IVA 02105780304 per un importo presunto di €. € 54.000,00 (di cui € 1.600,00 per oneri sicurezza), oltre all'IVA di legge, allegando la documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016

VISTO che:

- l'autorizzazione al subappalto di parte delle opere, con esclusione dell'intera opera appaltata e comunque della totalità dei lavori della categoria prevalente, è disciplinata dall' art. 105 del D.Lgs 50/2016, che stabilisce i requisiti soggettivi che la ditta subappaltatrice deve possedere e le condizioni ed adempimenti per la stipula del contratto di subappalto.

- non configurandosi l'ipotesi del subappalto dell'intera opera tanto meno della totalità della categoria prevalente, l'autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata solo ed esclusivamente nell'ambito dell'esecuzione di detti lavori.

- la ditta appaltatrice dei lavori principali in sede di offerta mediante idonea dichiarazione ha indicato, ai sensi del disposto dell'art. 105 comma 4, lett. b), la volontà di subappaltare le suddette opere.

- dalla documentazione presentata risulta che la ditta S.T.R. SRL con sede in Via Blaserna, 43 - 33050 Fiumicello (UD) - C.F. 02105780304 p. IVA 02105780304 è in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di UD al n. 02105780304
- possesso dei requisiti professionali ai sensi dell'art. 105 c. 7 del D.Lgs 50/2016
- possesso dei requisiti generali, giusta dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445

- ai sensi dell'art. 1, 2° comma, lett. e) del DPR 03.06.1998 n. 252 trattandosi di lavori di importo inferiore a € 154.937,07 non necessita alcuna certificazione o dichiarazione sostitutiva di cui alla legge 31.05.65, n° 575;

RITENUTO pertanto di potersi concedere l'autorizzazione al subappalto secondo la richiesta avanzata dalla ditta appaltatrice nel rispetto e sotto l'osservanza delle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

VISTO l'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate.

RITENUTO di procedere in merito.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE, per i motivi espressi nelle premesse, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 18.04.2016, n° 50, la ditta CESARE GIULIO E C. SRL con sede in Armando Diaz, 70/a - 33018 Tarvisio (UD) (c.f. 01411240300 e part. IVA 01411240300), appaltatrice dei LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICI EX CASERMA MONTE PASUBIO , a concedere in subappalto la demolizione di edifici (cat, OG01), nell'ambito dei lavori in oggetto alla ditta S.T.R. SRL con sede in Via Blaserna, 43 - 33050 Fiumicello (UD) - C.F. e p.IVA 02105780304 per un importo presunto di €. € 54.000,00 (di cui € 1.600,00 per oneri sicurezza), oltre all'IVA di legge

2) DI SUBORDINARE l'autorizzazione al subappalto concessa con il presente atto al rispetto delle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 ed in particolare a condizione che:

- l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni.
- al momento del deposito del contratto di subappalto l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016
- non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni
- la ditta appaltatrice entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta subappaltatrice trasmetta all'Amministrazione Comunale copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti stessi con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- l'affidatario pratici per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%
- l'esecuzione dei lavori affidati in subappalto non formi oggetto di ulteriore subappalto.
- nel cartello di cantiere sia indicato anche il nominativo della ditta subappaltatrice.
- l'affidatario trasmetta prima dell'inizio dei lavori copia del piano di sicurezza
- l'appaltatore e la ditta subappaltatrice osservino integralmente gli obblighi sui trattamenti economici, normativi e previdenziali stabiliti dall'art. 105, comma 9), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, oltre che alla trasmissione prima dell'inizio dei lavori della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici e periodicamente copia dei versamenti contributivi.

- a carico dell'impresa appaltatrice gravi l'obbligo del rispetto e del coordinamento dei piani di sicurezza da parte della ditta subappaltatrice.

3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;

5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11 dicembre 2011, n° 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 8 aprile 2013, n° 5.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 08/07/2019

Il Responsabile del Settore
- Luca Bianco